

tazione stabilito per gli articoli 309 e 310 sia mantenuto. »

Do la parola all'onorevole relatore che l'ha domandata.

LUZZATTI, *relatore*. Allora io non sapeva che c'erano iscritti degli altri oratori, per studio di brevità mi permetta di rispondere in appresso.

PRESIDENTE. Allora do la parola all'onorevole Martini.

MARTINI. Come l'onorevole presidente ha detto, si era in principio stabilito per gli oggetti da collezione un dazio di esportazione dell'uno per cento sul valore e per gli oggetti di belle arti il 25 per cento; ma poi sulle istanze del ministro della pubblica istruzione si propose di cancellare queste due voci perchè questa materia fosse regolata da una legge speciale la quale, il ministro stesso si propone di presentare alla Camera.

Io ho amplissima fiducia nell'onorevole ministro della pubblica istruzione, osservo bensì che l'idea di presentare questo progetto di legge non è nuova, anzi non è nuovo neanche il progetto, perchè credo che sieno 5 o 6 anni, dacchè questo progetto passa dalla Camera che non se ne occupa al Senato, che non finisce di discuterlo, e di là ritorna alla Camera per avere la stessa sorte di prima.

E questo è un danno perocchè la questione sia grave. Io non sono di quelli che si spaventano, tutte le volte che un quadro o una maiolica istoriata varca il confine. Ne abbiamo molta della roba, e possiamo anche permettere che ne godano gli stranieri. Ma vi sono degli oggetti i quali si attengono alla nostra storia, alla nostra vita intellettuale, tali oggetti è desiderabile che rimangano qui, appunto come documenti della nostra storia e della nostra vita.

Ci sono diverse leggi che regolano questa materia. Qui a Roma, per esempio, siamo sotto il dominio della legge del 7 aprile 1820 (che si chiama la legge Pacca perchè fu fatta da quel cardinale) la quale proibisce assolutamente l'esportazione, se il Governo non ne dà il permesso.

Nelle provincie napoletane, siamo sotto l'impero della legge (mi pare) del 1821, che somiglia alle altre di altri antichi Stati italiani; per la qual legge il Governo ha il diritto di prelazione.

Questo diritto di prelazione, pare una gran cosa; ma in sostanza è nulla, perchè il Ministero della istruzione pubblica non ha un bilancio molto pingue, e con tutti i servizi che gli sono affidati, bene spesso non arriva a far tutto quanto vorrebbe, per la conservazione dei monumenti; figuratevi se può pensare ad acquisti. Cito l'esempio del busto di una Venere Sallustiana così chiamata perchè si rinvenne

negli orti di Sallustio, la quale da più tempo è oggetto di discussione fra il proprietario ed il Ministero della pubblica istruzione che deve permetterne l'esportazione.

Il Ministero vorrebbe comprarla e non può, il proprietario vorrebbe mandarla fuori d'Italia, e non può perchè il Ministero non lo consente. Inoltre i pochi danari che il Governo può disporre per tali acquisti è naturale si serbino per quelli oggetti i quali assolutamente è necessario comprare.

Ieri, a mo' d'esempio, nel Portico d'Ottavia, si è trovata la base che reggeva la statua della madre dei Gracchi. Era in terreno comunale, e certamente andrà a far parte del museo Capitolino; ma dite che fosse stata trovata in una proprietà particolare? È una base, non è un oggetto di grandissimo valore artistico forse, ma io domando: permettereste voi, o signori, che essa andasse nel museo britannico, o nella biblioteca di Monaco? Or dunque si promette una legge: una legge intorno alla esportazione degli oggetti di belle arti tarda ancora, che faremo noi nel frattempo? Dobbiamo noi lasciare la porta aperta? A me parrebbe che dal momento che si propone di sospendere la questione, la si dovesse sospendere almeno senza danno nostro. Lasciamo il dazio; intanto il ministro dell'istruzione pubblica farà i suoi studi e ci presenterà la legge per regolare codesta materia. Allora, quando egli avrà presentata questa legge si modificherà per la legge stessa la tariffa doganale per quanto riguarda questi due articoli. Ma fin là manteniamo il nostro dazio. E sarà prudente consiglio come quello che forse può solo impedire una soverchia esportazione di importanti oggetti di belle arti e di antichità.

DE SANCTIS, *ministro per l'istruzione pubblica*. Io vorrei dare alcuni schiarimenti di fatto all'onorevole Martini, affinché egli possa conoscere il motivo che ha indotto il Ministero dell'istruzione pubblica a cancellare queste due voci della tariffa generale.

Il mio predecessore presentò al Senato una legge, appunto sopra questo argomento, e dopo una grave discussione, che durò parecchi giorni, e nella quale si udirono eloquenti discorsi dagli uomini più competenti del Senato, si era giunti già ad una conclusione che mirava appunto a rendere un po' più difficile, di quel che non sia al presente, l'esportazione degli oggetti di belle arti. Senonchè giunti alla conclusione, si vide che ne era impedito l'effetto da queste due voci che io trovo qui nella tariffa generale. Una tassa dell'uno per cento, si può dire che sia un piccolissimo impedimento dirimpetto agli oggetti da collezione. Ora la legge, che si tratta di ripresentare al Senato, non è una nuova legge, nè per essa si richiedono nuovi studi.